



COMUNE DI LODI VECCHIO
(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 42 del 30/09/2015**

**Aggiornato con delibera del Consiglio Comunale
n. 8 del 13/02/2019 e n. 38 del 29/07/2020**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo III, della Legge Regionale 30/12/2009, n. 33, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e della custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004

Art. 2- Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale il quale si avvarrà, per lo scopo, dei funzionari competenti, del responsabile del servizio Igiene Pubblica della competente A.S.L., dei medici necroscopi, del custode e del personale addetto al cimitero, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento nel modo seguente: inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.
L'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione di cui al comma precedente, non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. a) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a. accertamento di morte;
 - b. il servizio di osservazione delle salme;
 - c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate
 - d. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico; e. inumazione in campo comune come specificato al comma 1
 - f. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g. il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - h. la dispersione delle ceneri in cinerario;
 - i. l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del regolamento regionale n. 6/2004
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe vigenti
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Sono collocati in modo ben visibile al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero: a. l'orario di apertura e chiusura;
- b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede, quando ci sia la necessità, a garantire il funzionamento del deposito mortuario, ai sensi dell'art 12 , D.P.R. 285/1990, che funge anche da deposito di osservazione.
2. Il Comune provvede al servizio di obitorio presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, ad eccezione dei familiari del defunto.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
8. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla camera mortuaria di struttura sanitaria o del comune stesso;
 - b) alla abitazione propria o dei familiari.
9. I trasporti di cui al comma 8 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 del regolamento regionale e sono a carico dei familiari richiedenti.

CAPO III – FERETRI

Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 – Verifica e chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta corrispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, e sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e la tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria): A) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D. P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ;

- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 38 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; B) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D. P.R. 10/09/1990, n. 285;

C) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27,28 e 29 del D. P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero ;

D) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5 del D. P.R. 10 settembre 1990, n. 285; E) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso, ma la cassa in metallo può essere collocata solo esternamente a quella in legno.

4. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

5. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se necessario, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato.

6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Sia la cassa in legno che quella in metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile di servizio sulla scorte delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco, sentito il Comando della Polizia Municipale che ne curerà l'esatta applicazione.

2. Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'A.S.L. per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre preventiva autorizzazione del Sindaco.

5. Di ogni servizio funebre deve essere data comunicazione al Comando della Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 13 – Trasporti funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.).

2. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

a. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

- b. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
- 3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
- 4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 – Trasporti funebri gratuiti

- 1. I trasporti funebri sono a carico del Comune per le persone che risultino non in grado di sostenere la spesa stessa. In tal caso verranno garantiti il trasporto al locale cimitero comunale e l'inumazione in campo comune con idoneo feretro.
- 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile di servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE)

Art. 15 – Orario dei trasporti

- 1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
- 2. Il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
- 3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 16 – Norme generali per i trasporti

- 1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza, o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90.
- 2. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in un altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
- 3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere, L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio,
- 4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Art. 17 – Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione e all'obitorio deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma è presso ospedali, istituti, casa di riposo ecc. è consentito il trasporto alla casa di abitazione prima dell'inizio del funerale.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

Art. 18 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Le medesime precauzioni vengono osservate relativamente alle salme di persone portatrici di radioattività.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il dirigente del servizio A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 19 – Trasporto da e per altri Comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per altro Comune, il trasporto è eseguito direttamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 – Sepolture privilegiate

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate (luogo diverso dal cimitero), è autorizzato dal dirigente o responsabile del servizio, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21 – Trasporti da e per l'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del predetto regolamento.

Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004

Art. 23 – Rimessa delle auto funebri

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Art. 24 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi può essere oneroso.

TITOLO II – CIMITERI CAPO I – CIMITERI

Art. 25 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale sito in P.zza Giuseppe di Arimatea.

Art. 26 – Disposizioni generali di Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Reg., n. 6/2004.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero ovvero all'impresa incaricata del servizio.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52,53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Reg. n. 6/2004.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 27 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero sono previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D. P.R. 11 luglio 2003, n. 254
4. Nell'interno del cimitero è prevista un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 44.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 28 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a. le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c. le salme di persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d. le salme di persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado, escluso affini, sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
 - e. le salme di persone che abbiano il coniuge o parenti in linea retta, collaterale ed affini entro il 2° grado, residenti nel Comune;
 - f. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - g. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D. P.R. n. 295/1990;
 - h. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Nei reparti speciali sono ricevute le salme, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente comma, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.
3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29 – Disposizioni generali

- 1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure corrispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
- 3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004.
- 4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 30 – Piano regolatore cimiteriale

- 1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004, adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- 2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA
- 3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 4. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

5. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
6. Le aree cimiteriali e le relative zone a rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
7. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
 - e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro,
 - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
8. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
9. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 8 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per la quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 – Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta

una sepoltura privata. Le inumazioni in campo comune sono gratuite nei casi previsti dall'art.4, comma 1.

4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

6. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Reg. n. 6/2004

Art. 32 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni sono definite nell'allegato. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa,

5. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.

Art. 33 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette e resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova costruzione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg. n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano Le norme di cui all'allegato 2 al Reg. n. 6/2004.

Art. 34 – Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo eventualmente reso disponibile dal Comune, previo pagamento del canone stabilito al comma 4.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La tumulazione provvisoria è altresì ammessa nelle sepolture private per collettività, previo assenso del concessionario o del rappresentante degli aventi diritto e a seguito di valutazione delle motivazioni addotte all'atto della richiesta.
4. La durata del deposito provvisorio è fissata nel termine massimo di 24 mesi, ma potrà essere eccezionalmente protratta oltre tale termine qualora le sepolture definitive non siano utilizzabili per fatto da imputarsi al Comune. Per il deposito suddetto deve essere corrisposta la somma pari ad 1/30 della tariffa stabilita per la concessione del loculo, rapportata al periodo di utilizzo provvisorio dello stesso.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.
5. Tale salma, una volta inumata, potrà essere nuovamente tumulata in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento dei relativi diritti.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35 – Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90, ossia è di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile il periodo intercorrente tra il mese di febbraio e il mese di novembre (escluso luglio e agosto). Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 40.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella fossa originaria di inumazione, previo rinnovo quinquennale della concessione
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
6. L'ufficio dello Stato Civile previo assenso del coniuge o in difetto del parente più prossimo individuato ai sensi art. 74-75-76-77 del codice civile e in caso di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta o in caso di irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme

inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 36 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolte nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 37 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 285/90, tranne nel caso in cui siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria.

Art. 38 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza nel feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
6. I feretri sono estumulati, da operatori incaricati dal comune, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo degli indecomposti, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione, fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, non può essere inferiore ad anni 5. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a

cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 39 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie nonché le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. 3. Lo smaltimento rifiuti in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie è a carico del Concessionario

Art. 40 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata

2. I resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

3. E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa e di urne cinerarie, anche in un loculo ove sia stato tumulato altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa e sull'urna dovranno essere apposti, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto e la data di nascita e di morte, che dovranno essere riportati anche sulla lastra di chiusura del loculo, con eventuale aggiunta di foto.

Art. 41 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni di esumazione od estumulazione devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio preposto che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, sono avviate allo smaltimento. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del servizio può autorizzare il reimpiego dei materiali e delle opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di

sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Ricordi strettamente personali e le decorazioni di modeste dimensioni collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo. Possono altresì essere assegnate dal responsabile del servizio ad Enti religiosi o altri Enti le cui finalità non contrastino con il culto dei morti, purché diano affidamento di decorosa destinazione.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 43 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) in mancanza di disposizione testamentaria occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 44 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, anche in presenza di altro feretro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

6. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

7. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c.) e lett. d) della legge 30 marzo 2001. n. 130

8. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.

9. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45 – Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario; l'entrata fuori orario sarà sanzionata come previsto all'art. 87;
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato del Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 46 – Disciplina dell'Ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 7 quando non siano accompagnati da adulti;

3. E' vietato lo svolgimento dell'attività di questua sia all'interno del cimitero che nell'intera fascia di rispetto prevista dal Piano del Governo del Territorio;

4. Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, stabilendo i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con disposizione del Sindaco.

Art. 47 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c. introdurre oggetti irriverenti;

d. introdurre rifiuti di ogni genere;

e. rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

f. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

h. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

i. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;

j. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

k. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

m. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;

n. qualsiasi attività commerciale;

o. qualsiasi attività inerente la campagna elettorale sia all'interno del cimitero che nell'intera fascia di rispetto prevista nel Piano di Governo del Territorio.

p. attività di questua sia all'interno del cimitero che nell'intera fascia di rispetto prevista dal Piano del Governo del Territorio;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Delle stesse deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 49 – Epigrafi, monumenti, ornamenti.

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile

del Servizio in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. I familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
7. Nei loculi e nelle cellette le epigrafi e gli ornamenti (illuminazione votiva, portafiori, portafoto) dovranno uniformarsi a quelli esistenti.

Art. 50 – Fiori e piante ornamentali

1. E' consentito nell'area concessa per la tomba il collocamento di piantine, fiori e sempreverdi di basso fusto avendo cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. E' fatto divieto di piantumazione nelle aree adiacenti alle tombe stesse.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
3. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 51 – Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 52 – Smaltimento rifiuti

1. I rifiuti derivanti dalla ordinaria manutenzione dei cimiteri, quali i fiori delle tombe, le erbe e gli arbusti, sono considerati dalla legislazione vigente assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali vengono smaltiti.
2. In occasione delle esumazioni ed estumulazioni si procede allo smaltimento dei rifiuti da esse derivanti in esecuzione di quanto dispone la legislazione nazionale e regionale in materia. In particolare gli avanzi di indumenti, casse, ecc., classificati come rifiuti speciali, vengono avviati per

l'incenerimento, mentre lo zinco, classificato anch'esso come rifiuto speciale, dopo essere stato opportunamente separato e disinfettato, viene avviato al recupero.

TITOLO III – CONCESSIONI CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite nell'allegato.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: a. sepolture individuali
b. sepolture per famiglie e collettività .
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal regolamento regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare: a. la natura della concessione e la sua identificazione,
b. il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
c. la durata;
d. la persona concessionaria o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore.
e. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 54 – Durata e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 50 anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza e la scadenza della stessa. La decorrenza della concessione coincide con la data del contratto o con la data del pagamento o di collocazione della salma, se antecedente.
4. Se la domanda di rinnovo di una concessione cimiteriale per sepolture private individuali, non avviene entro i termini fissati dalla concessione stessa, il rinnovo verrà concesso, su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria.
5. Alla scadenza, su richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo delle concessioni per un uguale periodo di tempo, previo pagamento del canone previsto in tariffa e fatto salvo il diritto del comune a recedere ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero

Art. 55 – Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di colombari o cellette ossario/ceneri sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo o della celletta in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto.
2. La concessione dei loculi e delle cellette avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Compatibilmente con le disponibilità del cimitero, la concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente di età superiore a 75 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 2° grado. Tale concessione avrà la durata di anni 50 e per la concessione è dovuto il canone previsto in tariffa.
5. Compatibilmente con la disponibilità del cimitero la concessione può, altresì, essere richiesta dal coniuge superstite che abbia compiuto 75 anni alla data del decesso del coniuge, purché tale richiesta sia contestuale a quella per la concessione del loculo del defunto. Tale concessione avrà la durata di anni 50 e per la concessione è dovuto il canone previsto in tariffa.
6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
9. Qualora per qualsiasi ragione, esclusivamente imputabile all'ente, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 56 – Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro. Per i manufatti indicati all'art. 54 comma 2, a) con capienza già completa ma con concessione non scaduta, su richiesta del

concessionario può essere rilasciata un'autorizzazione all'estumulazione di una o più salme allo scopo di avere posti disponibili per nuove sepolture, previo versamento della tariffa vigente per ogni posto liberato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 24, del Reg. Reg. n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, fino al 6° grado;
- dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei,uterini);
- dal coniuge;
- dai generi e dalle nuore;
- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione e risultare dagli archivi anagrafici comunali.
- da persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario

3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadono gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

4. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 3.

5. Resta salva la facoltà del solo concessionario di limitare o escludere il diritto di sepoltura sia preventivamente, sia successivamente ad una estensione già dallo stesso autorizzata.

6. La condizione di particolare benemerienza nei confronti del concessionario deve essere comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del fondatore del sepolcro da depositare presso il servizio di Polizia Mortuaria.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

10. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero 11. Quando i posti di una tomba o cappella o sepolcro fossero tutti occupati sarà in facoltà del concessionario, o dell'avente diritto come sopra individuato, di ritirare in un ossario i resti delle salme sepolte, per rendere liberi i posti. Dette operazioni sono soggette al rinnovo della concessione e potranno essere eseguite solo se decorso un periodo di tumulazione pari alla durata della concessione di un loculo, così come in vigore alla data della richiesta.

Art. 57 – Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 53, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 66 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 58 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora i privati non provvedano alla manutenzione, neppure in seguito ad invito da parte dell'Amministrazione Comunale, la medesima, ordinerà la riparazione a loro spese dei monumenti ed oggetti pericolanti da effettuare nei tempi che verranno prescritti in funzione dell'entità dei lavori; in caso di inadempienza si provvederà alla rimozione degli stessi che resteranno di proprietà del Comune ed all'applicazione di sanzione amministrativa.
3. Il Comune farà uso di questi materiali conformemente a quanto disposto dall'art. 42.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 59 – Divisione, Subentri

1. Più Concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno il titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art, 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 60 – Rinuncia a concessione

1. E' ammessa la rinuncia, in tutto o in parte, del diritto d'uso prima dell'utilizzazione, della concessione per sepolture private collettive (tombe e cappelle). Il Comune rimborserà in tal caso al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione dell'area.
2. E' ammessa, altresì, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando il loculo non è stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia stata trasferita in altra sede all'interno del cimitero.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma da determinarsi in base alla tariffa di concessione, calcolando 1/30 per ogni anno di rinuncia.

3. Se la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato avviene per trasferimento della salma ad altro comune o a seguito di cremazione per collocazione delle ceneri in celletta, spetterà un rimborso pari ad 1/30 per ogni anno di rinuncia, fatta salva una quota pari al 10% del valore della concessione a suo tempo rilasciata, a titolo di rimborso spese.
4. Qualora la rinuncia concerna sepolture in loculo o in cellette ossario è fatto obbligo ai concessionari di ripristinare la situazione anteriore alla concessione, eventualmente sostituendo la lastra incisa con altra liscia e conforme a quelle esistenti.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 61 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto o, in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 62 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dall'assegnazione, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, comma 8;
 - d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte del concessionario o degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
 - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 63 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 64 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg. n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 65 – Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 66 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, lapidi, ricordi e similari.

Art. 67 – Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, con le modalità di cui all'art. 65, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 68 – Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 69 – Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.

Art. 70 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 71 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 72 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 65 e 67

Art. 73 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento; e. Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 74 – Compiti particolari del custode

1. Spettano, inoltre, al custode i seguenti compiti:
 - a) ritirare e conservare per ogni feretro ricevuto il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura della salma;
 - b) sorvegliare le salme deposte nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
 - c) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
 - d) assistere e sorvegliare, alle esumazioni ed estumulazioni sottoscrivendone il relativo verbale nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero; e) tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe del campo comune;
 - f) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Responsabile dell'ufficio tecnico; g) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
 - h) segnalare all'ufficio sanitario ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
 - i) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Responsabile dell'ufficio preposto o dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidategli.

Art. 75 – Competenze comunali 1.

E' competenza del comune:

- a) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni delle salme;
- b) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- c) raccogliere e depositare nell'ossario le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;

d) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle piante, siepi e fiori.

CAPO II – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 76 – Imprese di onoranze funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.

3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 77 – Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali.

2. E' fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

- a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a. gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio – sanitarie;
- b. effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c. gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 78 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona della "degli Uomini Illustri" ove la Giunta Comunale, con propria deliberazione, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 79 – Registri

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 80 – Annotazioni sui registri

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e. gli estremi del titolo costitutivo;
 - f. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g. la natura e la durata della concessione;
 - h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 81– Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro:
 - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;

- d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri.
2. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

CAPO II – NORME TRANSATORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 83 – Cautele

1. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati relativamente ai quali, nei limiti del possibile, l'Amministrazione cercherà di acquisire dichiarazione sottoscritta.
2. In caso di contestazione, tuttavia, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 84 – Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e qualora si tratti di atti aventi natura gestionale.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, o alla Giunta comunale stessa in considerazione del margine di discrezionalità.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'ufficio tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 85 – Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso;
2. Le concessioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, ove rechino l'indicazione di perpetuità, si intendono comunque rilasciate per una durata non superiore a novantanove anni.
3. Le concessioni a perpetuità, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
4. Per le concessioni a perpetuità, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, se si dovesse rendere necessario il rifacimento della tomba o del monumento, l'interessato può avanzare richiesta per l'effettuazione dei lavori, previo rinnovo del contratto di concessione con le tariffe in vigore al momento della richiesta. La nuova concessione avrà la durata prevista dall'art. 54.
5. Se al momento della tumulazione di salma in loculo, il tempo mancante alla scadenza della concessione a suo tempo rilasciata è inferiore al periodo minimo obbligatorio di tumulazione, la stessa dovrà essere rinnovata obbligatoriamente per il tempo mancante a raggiungere tale minimo. A tal fine dovrà essere corrisposta la somma pari ad 1/30 della tariffa vigente per la concessione del loculo, rapportata al periodo di rinnovo.

Art. 86 – Tariffe

1. Le tariffe potranno essere variate con deliberazione della Giunta Comunale, qualora non vengano apportate modifiche alla struttura tariffaria o si tratti delle tariffe per i trasporti funebri correlate al mutamento delle condizioni economiche dell'appalto.

Art. 87 – Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificatamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'art. 7-bis del d.lgs. 18/08/2000 n. 267; Saranno sanzionati in particolare:
 - abbandono di rifiuti cimiteriali speciali - oltre alla sanzione e obbligo di rimozione, alla ditta responsabile sarà preclusa la possibilità di effettuare qualsiasi intervento, all'interno del cimitero, per un periodo di almeno 2 anni;
 - abbandono di materiali di scavo - oltre alla sanzione e obbligo di rimozione, alla ditta responsabile sarà preclusa la possibilità di effettuare qualsiasi intervento, all'interno del cimitero, per un periodo di almeno 2 anni;
 - divieti previsti dall'art. 46 e 47
 - esecuzione di lavori di manutenzione e restauro o realizzazione di nuove opere senza l'autorizzazione del competente ufficio tecnico
 - esecuzione di lavori al di fuori dei tempi e modi risultanti dall'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico
 - mancato rispetto degli orari di ingresso al cimitero.
 - mancata manutenzione di cui all'art. 58

Art. 88 – Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. Ord. Alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n.

158) ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

Art. 89 - Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.